Relazione illustrativa alla proposta di legge Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)

Con la presente legge si interviene a modificare la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), in particolare riguardo alla disciplina dei contributi a ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive a seguito di eventi calamitosi.

Gli eventi rilevanti ai fini di protezione civile di cui all'articolo 2 della medesima l.r. 67/2003 possono, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 67/2003, avere rilevanza:

- a) locale;
- b) regionale;
- c) nazionale.

Nel caso in cui l'evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 si procede, con ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, alla disciplina ed al finanziamento degli interventi di soccorso, somma urgenza e immediato ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate nei limiti delle risorse stanziate per l'emergenza ed alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

Nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati dovrebbero essere stanziate dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della l.r. 67/2003, può comunque compartecipare a dette spese con proprie risorse.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza solo regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l'attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive. A fronte di ciò è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi; infatti tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive.

Stante quanto sopra detto, con la presente proposta di legge si ritiene di procedere all'introduzione, in luogo della procedura contributiva con risorse regionali a ristoro dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attività produttive prevista dal previgente articolo 26 della l.r. 67/2003 e dal vigente regolamento di cui al DPGR 24/R/2008, della possibilità di erogazione di un contributo da corrispondere ai comuni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose.

L'ammontare del contributo ai comuni è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora

abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune.

Per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, invece, si prevede la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di attivare misure agevolative, quali in particolare interventi di microcredito, concessione di garanzie per liquidità ed investimenti.

Infine occorre provvedere ad ulteriori modifiche della legge per adeguarla a nuove disposizioni nazionali o regionali sopravvenute. In particolare si provvede all'adeguamento delle disposizioni della l.r. 67/2003 riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 ed all'operatività della Città metropolitana di Firenze a seguito di quanto previsto dalla l. 56/2014.

Articolato

L'articolo 1 modifica l'articolo 7 della l. r. 67/2003, ridefinisce il concorso del sistema regionale di protezione civile in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale abrogando il riferimento ad una normativa non più attuale ed ai c.d. "grandi eventi".

L'articolo 2 modifica l'articolo 8 della 1.r. 67/2003, adeguandolo sia alla normativa nazionale sull'obbligo della gestione associata della funzione protezione civile, sia alla intervenuta abrogazione della 1.r. 40/2001 sostituita dalla disciplina della 1.r. 68/2011.

L'articolo 3 abroga il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 67/2003, eliminando il riferimento al ruolo delle province nell'ambito della programmazione degli interventi formativi in materia di protezione civile.

L'articolo 4 abroga l'articolo 10 della l.r. 67/2003, che regolava il concorso delle comunità montane e dei circondari, enti non più esistenti, alle attività di prevenzione e soccorso.

L'articolo 5 modifica l'articolo 16 della l.r. 67/2003, espungendo alcuni riferimenti normativi non più adeguati.

L'articolo 6 modifica l'articolo 24 della 1.r. 67/2003, espungendo dagli interventi regionali per il superamento dell'emergenza la ricostituzione dei beni privati distrutti o danneggiati in quanto non più coerente con la modifica all'articolo 26 che prevede solamente il contributo ai comuni e non più il ristoro diretto dei danni ai privati colpiti dagli eventi calamitosi.

L'articolo 7 modifica l'articolo 26 della l.r. 67/2003, procedendo all'introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, della possibilità di erogazione di un contributo da corrispondere ai comuni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose.

L'ammontare del contributo ai comuni è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune.

Per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, invece, si prevede la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di attivare misure agevolative, quali in particolare interventi di microcredito, concessione di garanzie per liquidità ed investimenti.

Tale previsione non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente; infatti il contributo, oggi previsto in favore dei comuni, anziché quale forma di ristoro

diretta nei confronti di privati ed attività produttive, come è quella già disposta dall'attuale formulazione dell'articolo 26 della 1.r. 67/2003, troverà copertura finanziaria nelle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio regionale per l'attuazione della 1.r. 67/2003.

L'articolo 8 detta le norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione protezione civile da parte dei comuni in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall'allegato A della l.r. 68/2011, prevedendo che essa sia possibile solo fino al 31 dicembre 2016. Il medesimo articolo prevede che in caso di esercizio associato della funzione rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali finchè non sia approvato il piano di protezione civile intercomunale.

L'articolo 9 reca le disposizioni finali necessarie a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/2014 con particolare riferimento alla città metropolitana.